

A cura di Astrid Dalla Rovere



COSA FARE PER TRASFERIRE L'ATTIVITA' NELLO STESSO COMUNE

Visto che come tanti altri colleghi l'attività è meno redditizia, posso trasferirmi dai locali dove oggi la svolgo in altri all'interno dello stesso Comune dove pagherei meno affitto? Per farlo cosa è necessario chiedere qualche autorizzazione al Comune oppure posso farlo liberamente?

A.M. - Brescia

Gentile lettore, per il trasferimento della sua attività dovrà provvedere a comunicarlo al Comune che potrà, entro trenta giorni, motivare l'eventuale presenza di cause ostative. Se decorso tale termine non le verrà comunicato nulla, il trasferimento s'intenderà approvato. Chiaramente dovrà avvisare in tempo utile anche il suo distributore locale solo per informarlo.

CON UNA CHIUSURA PROLUNGATA RISCHIO LA SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLE FORNITURE DA PARTE DEL DISTRIBUTORE LOCALE?

L'affittuario della mia edicola ha deciso di non continuare nella sua attività di rivenditore di giornali e ha chiuso. Io ho un altro lavoro e non trovo nessuno per darla in gestione. Se questa chiusura proseguirà per altro tempo rischio che il mio Distributore non mi fornisca più in caso decidessi di riapirla tra qualche mese, o personalmente o trovando chi è disponibile a farlo?

B.B. - Roma

Gentile rivenditore, chiaramente vi è il rischio che, se la chiusura si protraesse per lungo tempo (ad es. per sei mesi/un anno), non solo il Distributore Locale potrebbe decidere di non fornire più il suo punto vendita anche se per legge è obbligato a garantire a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali (come previsto dall'art. 5 d-sexies del D.lgs. n. 170/01) ma perderebbe l'avviamento. Mentre se si trattasse di una temporanea sospensione per qualche mese potrebbe riaprire il punto vendita e il Distributore Locale sarebbe in ogni caso obbligato a fornirlo.

OGNI GIORNO MANCA SEMPRE QUALCOSA NELLE CASSE RISPETTO A QUANTO COMPARE IN BOLLA

Ogni giorno vedo che nella bolla mancano prodotti rispetto a quelli che mi vengono consegnati. A questo si aggiunge qualche mancanza di richiamo in resa da parte del mio Distributore. Se non provvedo a farlo nelle date stabilite, e visto che lui non lo fa, posso contestare questi addebiti? E con che modalità?

V.E. - Provincia di Bergamo

Gentile lettore, è senz'altro necessario che lei contesti per iscritto (via mail o via fax) le mancanze in bolla e il mancato richiamo in resa al suo Distributore Locale.

RICHIESTA DI INCREMENTO FORNITURE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA

Avvicinandosi la stagione estiva è possibile richiedere più copie di giornali all'agenzia di distribuzione? Ho iniziato l'attività da un paio d'anni e la scorsa estate ho avuto problemi perdendo, per mancanza di copie, possibili guadagni e di fidelizzare per la loro vacanza diversi turisti. Ma non è interesse anche del Distributore che si venda di più? Nel caso non fossi soddisfatta posso segnalare la cosa direttamente all'Editore o al suo Distributore Nazionale?

A.C. - Trento

*Gentile lettore, la legge prevede all'art. 5 comma d-septies) del D.lgs. n. 170/01 che "le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici **adeguate**, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio" e al comma d-quater) del medesimo articolo della citata legge prevede altresì che "fermi restando gli obblighi*

previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia."

Pertanto, può fare tranquillamente richiesta di adeguamento della fornitura e, nell'ipotesi in cui il suo Distributore Locale violasse la normativa sopra citata, certamente potrà segnalarlo direttamente all'Editore e al Distributore Nazionale e potrà altresì diffidare il Distributore invitandolo a rispettare la legge preavvertendolo che, in difetto, presenterà un esposto al suo Comune affinché sia applicata nei suoi confronti la sanzione così come previsto all'art. 9 comma 1-bis) del D.lgs. citato.

TURNI E FERIE

Ho letto in un articolo sul tema dell'orario di vendita pubblicato sullo scorso numero di Azienda Edicola che l'edicolante può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio secondo il "proprio cassetto" e in un regime di libera concorrenza.

Quindi posso decidere liberamente se tenere aperto la domenica o devo comunicarlo al Distributore Locale? Per le ferie, invece, posso spezzarle? Quindi magari 10 giorni ad agosto, perché la città è quasi vuota, e uno in un periodo invernale (4-5 giorni) o dell'anno?

F.I. - Cremona

Gentile lettore, la risposta a tutti i quesiti che ha posto è positiva e quindi potrà decidere liberamente, ma dovrà solo comunicarlo preventivamente, per ovvie ragioni di correttezza commerciale, al suo Distributore Locale. Le preciso che quest'ultimo non potrà contestare in alcun modo la legittimità delle sue decisioni e se lo facesse violerebbe la legge.